

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.”.

REFERENTI Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Settori legislativi:** del Ministro per lo sport e giovani - **Uffici Legislativi dei Dicasteri:** della difesa; dell’economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; delle infrastrutture e dei trasporti; dell’ambiente e della sicurezza energetica.

- 1) *Ministero dell’economia e delle finanze* (articoli 1, 2, 3, comma 10; 8, 9, 12, 13 parte di competenza): pagine da 1 a 14.
- 2) *Ministro per lo sport e la gioventù* (articoli 3, comma 11; e 13, parte di competenza): pagine da 14 a 20.
- 3) *Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica* (articoli 4, 5, 11): pagine da 21 a 31.
- 4) *Ministero della difesa* (articolo 6): pagine da 32 a 35.
- 5) *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* (articoli 7, 10): pagine da 35 a 46.

NORME IN MATERIA ECONOMICA ARTICOLI 1, 2, 3, comma 10; 8, 9, 12, 13 parte di competenza.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’intervento normativo di cui all’**articolo 1**, “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022”, risponde alla necessità di contenere gli effetti dovuti all’impennata dei prezzi dei prodotti energetici, saliti nel corso del 2021 e successivamente amplificati dal perdurare del conflitto russo-ucraino (vista l’elevata dipendenza europea ed italiana dall’import russo di queste fonti).

L’intervento è diretto a compensare parzialmente l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese e, pertanto, risulta coerente con l’obiettivo del Governo di sostenere le attività produttive e fronteggiare la crisi energetica in corso.

In particolare, l’obiettivo generale della norma in commento è quello di estendere il contributo, sotto forma di credito d’imposta, già riconosciuto dal decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022, anche al mese di dicembre.

Tali crediti di imposta, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, unitamente a quelli previsti in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti-bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.

Più nel dettaglio, si fa presente quanto segue in merito all’**articolo 1**:

- il **comma 3** prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relativi alle spese di prodotti energetici sostenute nel mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 del DL n. 144/2022, relativi alle spese energetiche sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 6 del DL n. 115/2022, relativi alle spese di prodotti energetici sostenute nel terzo trimestre 2022, siano utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 giugno 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e, non porti al superamento del costo sostenuto.

- Il **comma 4** dispone che i crediti d'imposta di imposta previsti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame, relativi al mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 del DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 6 del DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022, siano cedibili solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la facoltà di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativi ai controlli e ai profili di responsabilità connessi agli utilizzi distorti ed irregolari del credito di imposta.

I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti di imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

- Il **comma 5** prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legge n. 144 del 2022.

- Infine, il **comma 6** fissa al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari del credito di imposta devono inviare all'Agenzia delle entrate la comunicazione sull'importo del credito maturato con riferimento all'esercizio 2022, pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 2**, "Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti, si rende necessario ed urgente allo scopo di far fronte all'aumento esponenziale dei prezzi dei prodotti energetici registrato in concomitanza con quello dei beni di prima necessità dovuto all'allarmante alla situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra russo-ucraina. In tal senso l'obiettivo principale delle nuove disposizioni è quello di ridurre in tempi rapidi il costo dei carburanti più utilizzati in Italia, al fine di alleggerire almeno temporaneamente – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – l'onere fiscale derivante dalla tassazione applicata ai carburanti in questione a carico delle imprese e delle famiglie, già penalizzate da un aumento del prezzo di altri beni di prima necessità

L'articolo 3, rubricato "Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette", al comma 10, prevede una disposizione volta ad alleviare l'attuale difficile congiuntura che i lavoratori dipendenti stanno affrontando, dovuta anche all'emergenza idrica e all'innalzamento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale determinato dalla grave crisi internazionale.

Con questa disposizione si intende arginare l'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e delle utenze domestiche incentivando, mediante l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale, l'erogazione ai lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, di somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche stesse.

Pertanto, per l'anno 2022 si incrementa a euro 3.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Tale disposizione risulta coerente con le linee generali del programma di Governo nella misura in cui sono volte a garantire il mantenimento del potere d'acquisto dei lavoratori.

L'articolo 8, "Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento", prevede dei contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un *bonus*, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini "istantanea", basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Si prevede che tale credito di imposta sia utilizzabile in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro). L'utilizzo del credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Si prevede, altresì, che le modalità attuative, nonché le modalità per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli nonché ogni disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e il rispetto del limite di spesa siano definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, rubricato "Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico", le disposizioni relative all'agevolazione denominata *superbonus*, contenute nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa che ha prodotto effetti indesiderati sul piano dei costi dei materiali e degli interventi con un conseguente impatto sulla finanza pubblica. Inoltre, la carenza degli stessi materiali e la saturazione del mercato rendeva necessario prevedere misure di proroga per gli interventi che non si sarebbero potuti completare entro la fine dell'anno 2022.

Inoltre, l'impianto normativo sulla materia richiedeva un intervento di semplificazione, soprattutto in merito al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, al fine di consentire una piena fruibilità dell'istituto in esame e la tenuta contabile di numerose aziende del settore edile e dell'indotto.

Tale disposizione risulta coerente con le linee generali del programma di Governo.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 12**, rubricato "Esenzioni in materia di imposte", ai **commi 1 e 2** intende interpretare l'art. 78, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Detto comma ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2021 e 2022, relativamente agli immobili indicati al comma 1, lettera *d*), del medesimo art. 78, ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il comma 4 dello stesso art. 78 prevede che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Tuttavia, con la comunicazione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19*", prorogandone l'efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del 12 maggio 2022).

Pertanto, essendo venuta meno l'incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell'introduzione della disposizione, il comma 1 dell'art. 12 in esame è volto a chiarire la disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2022 per gli immobili in questione.

Il comma 2 chiarisce che relativamente alla seconda rata del 2022 l'efficacia della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il **comma 3 dell'articolo 12**, inoltre, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali.

L'esenzione dall'imposta riguarda in particolare le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità.

Obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di stabilire espressamente che l'imposta non debba assolutamente trovare applicazione per tale tipologia di domande e pertanto di rendere permanente una esenzione che attualmente viene disposta di volta in volta in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali.

La necessità è giustificata dalla rilevanza che assume, nel contesto emergenziale, la tempestività degli interventi.

L'intervento normativo attuato per il tramite dell'**articolo 13**, rubricato "Disposizioni in materia di sport", rientra nel novero degli interventi adottati dal Legislatore per sostenere quei soggetti economici che - anche a causa del recente aumento dei costi energetici - risentono in particolar modo degli effetti negativi dell'attuale situazione di crisi economica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disposizione di cui all'**articolo 1** fa seguito ad altri interventi normativi con i quali sono stati introdotti dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, finalizzati a compensare parzialmente i costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, al fine di estendere al mese di dicembre 2022 i contributi, sotto forma di credito d'imposta, previsti dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 per i mesi di ottobre e novembre 2022 (**commi 1 e 2**), riconoscendoli nella misura del:

- 1) 40% della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. "energivore", per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle predette imprese nel mese di dicembre 2022;
- 2) 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale dalle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. "gasivore", consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- 3) 30% della spesa sostenuta dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle c.d. "energivore", per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- 4) 40% della spesa sostenuta dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. "non gasivore", per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

I **commi 3 e 4** disciplinano le modalità applicative e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in commento, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, disponendo che gli stessi sono utilizzabili, anche da parte dell'eventuale cessionario, entro il 30 giugno 2023, prorogando, nel contempo, alla medesima data del 30 giugno 2023 anche il termine per l'utilizzazione dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 in

relazione ai mesi di ottobre e novembre 2022 e di quelli previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 in relazione al terzo trimestre 2022.

Il **comma 5** rinvia, ai fini dell'applicazione e della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Il **comma 6** fissa al 16 marzo 2023 il termine entro il quale i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4 sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, a inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, il cui contenuto e modalità di presentazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l'intervento di cui all'**articolo 2**, si rileva che in ambito nazionale la benzina, il gasolio, i gas di petrolio liquefatti (GPL) ed il gas naturale sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise – TUA).

Le aliquote di accisa normali attualmente applicate alla benzina ed al gasolio impiegati come carburanti sono rispettivamente pari a € 728,40 e € 617,40 per mille litri, come disposto dall'articolo 1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità anno 2013), il quale ha confermato le misure già stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 9 agosto 2012, n. 88789. Le aliquote di accisa normali attualmente applicate ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti ed al gas naturale usato per autotrazione sono invece fissate, rispettivamente, in 267,77 euro per mille kg e 0,00331 euro al metro cubo.

La **lettera b)** del comma 1 dell'articolo in commento riduce dal 22 al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022.

La riduzione dell'aliquota IVA applicabile al gas metano per autotrazione è stata inizialmente prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 38 nel quadro degli interventi di riduzione delle accise per i carburanti. La misura è stata successivamente riproposta dai D.D.M.M. 24 giugno del 2022, 19 luglio 2022, 30 agosto 2022, 19 ottobre 2022, e da ultimo dai decreti legge n. 144 e 153 del 2022, quest'ultimo abrogato dalla legge n. 175 del 2022 di conversione del decreto legge n. 144 del 2022 e il cui relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 4 del suddetto decreto.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'**articolo 3, comma 10**, si rappresenta che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2022, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Con la disposizione in esame si intende innalzare, per l'anno 2022, a euro 3.000 la soglia di esenzione dei fringe benefit di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR nonché delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, si chiarisce che restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 51, comma 3, del TUIR e, in particolare, quella contenuta nella seconda parte del terzo periodo, la quale prevede che, in caso di superamento della predetta soglia, sia assoggettata a tassazione anche la quota di valore inferiore alla medesima.

Per quanto riguarda la disposizione di cui all'**articolo 9**, si rappresenta che il c.d. *superbonus* è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L'agevolazione, che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, si affianca alle detrazioni, già in vigore da tempo, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (*sismabonus*), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Con la disposizione di cui all'art. 9 si intende apportare importanti correttivi alla disciplina vigente del c.d. *superbonus*.

La misura in esame, infatti, da un lato richiedeva una modifica che determinasse un risparmio di spesa per la finanza pubblica, dall'altro necessitava di alcune proroghe per i soggetti che, anche a causa della crisi economica, non sarebbero riusciti a completare gli interventi già iniziati entro la fine dell'anno 2022. Inoltre, la norma introduce nuovi meccanismi in favore delle famiglie svantaggiate che potranno accedere, a determinate condizioni, all'agevolazione in esame anche per l'anno 2023 e percepire, in determinate circostanze, anche un contributo.

Infine, la disposizione in esame si pone lo specifico obiettivo di semplificare alcune disposizioni del *superbonus*, quali quelle previste per il meccanismo della cessione del credito derivante dallo sconto in fattura, che rischiavano di compromettere la fruibilità dell'istituto e, conseguentemente, la tenuta contabile di numerose aziende del settore edilizio.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento della previsione dell'**articolo 12, commi 1 e 2**, è l'art. 78, comma 3 e 4 del D. L. 14 agosto 2020, n.104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Con riferimento alla previsione dell'**articolo 12, comma 3**, viene in rilievo la Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 in cui sono elencati gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo (Allegato B).

L'**articolo 13** interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, si dispone che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, nonché dall'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Si tratta, in particolare: dei versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; dei versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Il riferimento normativo è, al riguardo, l'articolo 1, comma 923, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 7, commi 3-*bis* e 3-*ter*, D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 39, comma 1-*bis*, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

I **commi 3 e 4 dell'articolo 1** prorogano al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per il terzo trimestre del 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022 in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia e del gas e gli eventuali cessionari dei predetti crediti devono utilizzarli in compensazione, modificando, in tal modo, i diversi termini specificamente previsti per l'utilizzazione degli stessi dall'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il **comma 6 dell'articolo 1** fissa al 16 marzo 2023 il termine entro il quale i beneficiari dei crediti d'imposta dei crediti d'imposta riconosciuti per il terzo trimestre del 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022 in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia e del gas sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, a inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, andando, in tal modo, a integrare la disciplina dei crediti d'imposta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 – che non reca un simile obbligo in quanto i crediti d'imposta ivi disciplinati erano originariamente utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – e, dall'altro, a prorogare il termine del 16 febbraio 2023 all'uopo fissato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il decreto in esame, **all'articolo 2**, riduce solo temporaneamente le aliquote di accisa di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e gas naturale; pertanto, al termine del periodo di efficacia stabilito dal decreto medesimo, torneranno ad applicarsi le misure delle aliquote normali.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, la norma introduce una disposizione che innalza, per l'anno 2022, la soglia di esenzione relativa al valore dei beni, servizi e somme di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

La proposta di cui all'**articolo 8** non incide su leggi e/o regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, il **comma 1** della disposizione modifica espressamente l'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020.

Il **comma 2**, introduce, invece, un regime transitorio per taluni soggetti, con applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 119, comma 8-*bis*, primo periodo, del citato d.l. n. 34 del 2020 nella versione vigente prima dell'approvazione del presente decreto.

Il **comma 4** introduce, infine, una specifica deroga all'art. 121, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020.

Rispetto al quadro normativo nazionale, la disposizione dell'**articolo 12, commi 1 e 2**, chiarisce il perimetro di applicazione della disposizione su cui interviene, vale a dire l'art. 78, comma 3 e 4 del D.L. n. 104 del 2020.

L'incidenza della norma di cui al **comma 3 dell'articolo 12**, rileva principalmente per la sua collocazione direttamente nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, attraverso l'inserimento di un apposito articolo 8-*ter* rivolto a rendere esente in modo assoluto dall'imposta di bollo le domande di contributo a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali. Non vi sono incidenze su regolamenti vigenti.

Con riferimento all'**articolo 13**, non si rilevano effetti novellatori su leggi e regolamenti vigenti

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13** è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità degli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13** con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità degli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13** con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**, non si ravvisano effetti di rilegificazione, né si rende necessario valutare il possibile ricorso alla delegificazione e agli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**, non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**, non risultano linee prevalenti della giurisprudenza che possano configurarsi in contrasto con l'adozione di una simile misura, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo di cui agli articoli 1, 3, comma 10, 8, 9 e 12 comma 3, è compatibile con l'ordinamento europeo.

Per quanto riguarda **l'articolo 2** va ricordato che la tassazione dei carburanti è materia armonizzata in ambito unionale e, ai sensi della direttiva 2003/96/CE ("*Energy taxation*"), gli Stati membri, nel tassare i prodotti energetici - carburanti inclusi - devono rispettare le aliquote minime in essa stabilite.

In tal senso l'intervento normativo risulta in linea con l'ordinamento comunitario.

Con riferimento alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto si precisa, inoltre, quanto segue. In base all'articolo 98 e al punto 22) dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla recente Direttiva (UE) 2022/542, gli Stati, analogamente a quanto previsto dalla normativa previgente, possono applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento. La nuova disposizione, in linea con gli obiettivi del *green deal* europeo, limita l'applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale al 1° gennaio 2030.

Anche l'intervento normativo che si intende attuare con l'**articolo 12, commi 1 e 2**, non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario per effetto del richiamo al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto degli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si è a conoscenza di profili di incompatibilità degli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13** con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in relazione agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno elementi da fornire sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto di cui agli **articoli 1, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13** da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento all'**articolo 2**, si rappresenta che la comunicazione della Commissione europea del 13.10.2021 COM (2021) 660 *final* - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno - ha indicato che gli Stati membri possono decidere di applicare aliquote IVA ridotte ai prodotti energetici purché rispettino i minimi stabiliti nella direttiva IVA e consultino il comitato IVA dell'UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**, non vengono utilizzate e/o introdotte definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**, i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 8, 12, commi 1 e 2 e 13**, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Per quanto riguarda gli **articoli 3, comma 10, 9 e 12, comma 3**, si è fatto ricorso anche alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**, non risultano esserci effetti abrogativi impliciti, né disposizioni abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme di cui agli **articoli 1, 2, 8 e 13**, non comportano la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contengono interventi di interpretazione autentica.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10** e l'**articolo 9** si fa presente che le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica. Si L'**articolo 3, comma 10**, prevede, tuttavia, per l'anno 2022, una deroga alla disciplina di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR; l'**articolo 9, comma 4**, introduce, invece, una specifica deroga all'art. 121, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020.

La norma di cui all'**articolo 12, commi 1 e 2**, contempla interventi di interpretazione autentica giustificata dal venir meno dell'incertezza sulla vigenza temporale del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" esistente al tempo dell'introduzione della disposizione, a seguito della sesta e ultima modifica del predetto Quadro temporaneo (C (2021) 8442 del 18 novembre 2021).

La norma di cui **all'articolo 12, comma 3**, non comporta la reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate, né tantomeno contempla interventi di interpretazione autentica, ma deroga alla ordinaria disciplina in materia di imposte indirette, in particolare alla vigente normativa sull'imposta di bollo, introducendo una nuova esenzione.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto di cui agli **articoli 1, 2, 3, comma 10, 8, 9, 12 e 13**, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'**articolo 1, comma 4** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito di imposta. Per effetto del rinvio operato dall'**articolo 1, comma 5**, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in quanto compatibili, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, definisce il contenuto della comunicazione nella quale il venditore, su richiesta dei propri clienti (limitatamente alle imprese non energivore e non gasivore), è tenuto a riportare il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante anche in relazione al mese di dicembre 2022, nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

L'**articolo 1, comma 6**, inoltre, prevede l'adozione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento, di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 e non ancora fruito da parte dei soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022.

I termini previsti per l'adozione dei predetti provvedimenti si ritengono congrui.

Con riferimento **all'articolo 2**, non si hanno elementi da fornire poiché la temporanea riduzione delle aliquote di accisa relative ai prodotti energetici in argomento, utilizzati come carburanti, è immediatamente applicabile.

Per quanto riguarda **l'articolo 3, comma 10**, la norma non necessita dell'approvazione di provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda **l'articolo 9**, si rappresenta che il **comma 3** della disposizione disciplina uno specifico contributo erogato dall'Agenzia delle entrate in favore dei soggetti a basso reddito che realizzano gli interventi nei loro condomini ovvero su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Tale contributo verrà erogato in base ai criteri e alle modalità che verranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro

60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Tale termine risulta congruo rispetto alla tipologia di atto da adottare.

Inoltre, il successivo **comma 4**, nel consentire la ripartizione dell'utilizzo del credito d'imposta non fruito in dieci rate annuali di pari importo, rinvia, per la definizione delle relative modalità attuative, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In questo caso non è stato previsto un termine per l'adozione del provvedimento in esame.

La norma di cui all'**articolo 8** prevede che le modalità attuative siano definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto.

L'intervento normativo di cui agli **articoli 12 e 13** non prevede l'emanazione di eventuali atti successivi attuativi

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 8 e 13**, non si è reso necessario utilizzare dati e riferimenti statistici, né tantomeno commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

In relazione all'**articolo 2** del decreto in argomento ci si è avvalsi dei dati forniti dalla Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento finanze. Non è stato, pertanto, indispensabile ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10, e l'articolo 9**, non è apparso necessario operare specifiche elaborazioni statistiche al fine di una valutazione dell'impatto economico-finanziario.

Per la predisposizione dell'intervento normativo di cui all'**articolo 12, commi 1 e 2**, si considerano i dati già a disposizione.

Con riferimento all'**articolo 12, comma 3**, non sono disponibili notizie o dati in merito.

NORME IN MATERIA DI SPORT ARTICOLI 3, COMMA 11 E 13.

OGGETTO: articolo 3, comma 11, del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento si pone come obiettivo quello di stanziare ulteriori risorse per il fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27

dicembre 2017, n. 205, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore dell'associazionismo sportivo di basa, quindi associazioni e società sportive dilettantistiche; la ratio di tali contributi è da individuarsi nella necessità di assistere i predetti soggetti a far fronte ai maggiori costi dovuti all'attuale crisi energetica, che rischia di compromettere la loro capacità di fornire servizi alla cittadinanza. L'intervento incrementa di 10 milioni di euro le risorse stanziare all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Inoltre, viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la società Sport e Salute S.p.A..

L'intervento si rende necessario al fine di aiutare il settore dello sport a sostenere i maggiori costi sostenuti dagli organismi sportivi. L'ampliamento dei beneficiari è volto ad includere il CONI, il CIP e Sport e Salute, anch'essi proprietari di impianti sportivi di grandi dimensioni, quali il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, lo Stadio Olimpico di Roma, il centro di preparazione paralimpica di Roma Tre Fontane.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- l'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n.165;
- decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione in parola modifica l'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ampliando lo stanziamento e la platea dei potenziali beneficiari.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel provvedimento appaiono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento viene emanato nel rispetto dei principi comunitari e delle direttive comunitarie in materia di appalti e in materia ambientale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non prevede l'introduzione di nuove definizioni

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non dispone alcuna abrogazione espressa e non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso delle strutture proponenti e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

OGGETTO: articolo 13, del Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento di legge pone come obiettivo un mero aggiustamento tecnico della data ultima per l'effettuazione dei versamenti dei pagamenti oggetto della sospensione di cui, da ultimo, all'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, precedentemente fissata al 16 dicembre 2022. Lo slittamento di sei giorni è finalizzato ad un'armonizzazione con altre scadenze fiscali e previdenziali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34;
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione in parola modifica l'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel provvedimento appaiono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento viene emanato nel rispetto dei principi comunitari e delle direttive comunitarie in materia di appalti e in materia ambientale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non prevede l'introduzione di nuove definizioni

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non dispone alcuna abrogazione espressa e non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso delle strutture proponenti e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.

NORME IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA ARTICOLI 4, 5 COMMI 2 E 3, 11.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

(ART. 4)

L'obiettivo della norma è riportato nell'*incipit* della stessa: rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e ridurre le emissioni di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile.

L'intervento risulta coerente con il programma di governo di mantenere, quanto più elevata possibile, la produzione nazionale di gas naturale, al fine di scongiurare una eccessiva dipendenza dal gas russo e garantire maggiori certezze di approvvigionamento interno di risorse energetiche a beneficio delle imprese italiane, data la particolare contingenza storica, economica e geopolitica e considerando che comunque il gas è ritenuto, anche a livello europeo, un valido vettore di transizione che col minor impatto ambientale possibile garantisce comunque il passaggio ad un sistema di approvvigionamento interamente rinnovabile e sostenibile. L'intervento risponde quindi all'esigenza di contenere l'impatto sul settore produttivo dell'elevata volatilità dei prezzi energetici anche a causa della guerra Russo-Ucraina, promuovendo contratti a lungo termine a valere sulla produzione nazionale che possono contribuire a ridurre l'eccessivo peso sui costi di approvvigionamento del gas delle attuali dinamiche rialziste, altamente volatili e incerte, dei mercati spot.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 176 del 2022 intervengono sulle previsioni dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prorogandone, in particolare, alcune scadenze.

In particolare, il citato articolo oggetto di modifica (proroga termini) riguarda lo stoccaggio di gas naturale che il GSE ha effettuato per conto dello Stato, al fine di raggiungere e assicurare un elevato livello di riempimento degli stoccaggi nazionali e fronteggiare la stagione invernale 2022-2023.

Infatti, sin dall'avvio del conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto del rilevante ruolo svolto dal gas russo nella copertura dei fabbisogni nazionali, è risultata necessaria l'adozione di iniziative d'urgenza riguardanti, tra le altre cose, il riempimento degli stoccaggi nazionali, per i quali è stato stabilito un obiettivo di riempimento di almeno il 90% (articolo 21 del decreto-legge n. 17 del 2021).

Per poter raggiungere tale obiettivo, dal momento che il mercato non assicurava in primavera/estate un adeguato riempimento e, soprattutto, il mantenimento della curva ottimale di riempimento (indispensabile dal punto di vista tecnico per poter raggiungere determinati standard finali), si è intervenuti, prima attribuendo a SNAM il compito di stoccatore di ultima istanza (cioè di effettuare dei riempimenti per conto dello Stato), e, successivamente, attraverso proprio le previsioni della legge n. 91 del 2022 oggetto di

modifica, tale compito è stato affidato al Gestore dei servizi energetici – GSE che, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, è stato chiamato a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro prestati dallo Stato, che il GSE avrebbe dovuto comunque restituire entro il 20 dicembre 2022.

Il GSE ha quindi provveduto ad acquistare gas naturale, spendendo i 4 miliardi messi a disposizione dello Stato, e ha contribuito a rispettare il suddetto obiettivo di riempimento del 90%.

Il gas stoccato dal GSE per conto dello Stato è stato acquistato prevalentemente nei mesi di luglio e di agosto 2022, mesi caratterizzati da elevati prezzi.

Dal momento che limitare la vendita fino al 31 dicembre 2022 non avrebbe consentito di valorizzare al massimo il gas comprato dallo Stato tramite il GSE (soprattutto in considerazione del fatto che i prezzi si sono abbassati rispetto ai mesi estivi), tenuto conto che una vendita entro marzo (cioè entro fine della campagna di erogazione degli stoccaggi) potrà quindi consentire di sfruttare meglio le dinamiche di prezzo del mercato, tenuto conto della necessità di mantenere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali non vendendo subito tutto il gas acquistato dallo Stato, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del DL 176/2022 intervengono posticipando al 31 marzo 2023 il termine ultimo entro cui il GSE avrebbe dovuto vendere il gas stoccato e, conseguentemente, prorogando la restituzione delle somme al 15 aprile 2023.

Il comma 3 risolve gli aspetti finanziari connessi alla mancata restituzione del prestito entro il 20 dicembre (come inizialmente previsto) e si raccorda, quindi, con le previsioni dell'articolo 15 recante, appunto, “*Disposizioni finanziarie*”.

La proposta, oltre ad essere necessaria, è coerente con l'attuale programma di Governo in quanto in linea con le iniziative messe in campo per aumentare la sicurezza energetica nazionale.

(ART. 11)

L'articolo 11 apporta modifiche alla disciplina del funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Al fine di potenziare tale Commissione, in linea con l'attuale programma di governo, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sulla disposizione l'art. 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente che consente fino a un massimo di sei commissari di far parte di entrambe le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC. La modifica, che ha carattere integrativo, precisa che tra i sei componenti della Commissione VIA-VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione PNRR-PNIEC, sono ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società *in house* dello Stato.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame inserisce un periodo aggiuntivo nel comma 2-*bis* dell'art. 8 del Codice dell'ambiente, e consente la nomina di componenti aggregati della Commissione PNRR-PNIEC, nel numero massimo di 30 unità, che restano in carica per 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per i commissari ordinari.

La medesima lettera per quanto riguarda le modalità di nomina di tali componenti aggregati, rinvia alle modalità previste, dal primo periodo del comma 2-*bis*, per i membri

ordinari della Commissione PNRR-PNIEC che a sua volta, rinvia alle modalità di nomina dei componenti della Commissione VIA-VAS, che prevedono che “*i commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente (...), senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere*”. L’intervento del legislatore risulta necessario ed urgente nell’ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nonché di sicurezza energetica nazionale, in conformità agli impegni sottoscritti dall’Italia con l’Unione europea mediante il PNRR ed il PNIEC. La norma - apportando modifiche all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- mira a rafforzare, per l’appunto, la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Dalla norma, peraltro, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei rinvii da questo operati) e sulle risorse di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

(ART. 4)

L’intervento normativo in parola provvede a rafforzare le misure già adottate col decreto-legge n. 17 del 2022 per incrementare la produzione nazionale di gas naturale da destinare alle imprese energivore italiane in difficoltà, data la particolare contingenza storica di emergenza.

In base al quadro normativo previgente rispetto all’intervento in parola, potevano essere ammesse alle procedure di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 solo quelle concessioni risultate “compatibili” con il PiTESAI, anche se improduttive. L’intervento di cui all’art. 4 del presente decreto-legge estende dunque l’invito alle medesime procedure anche ad altre concessioni che potenzialmente sono in grado di assicurare alle imprese nazionali un importante ulteriore quantitativo di gas. Il quadro normativo riguardante il rilascio e la gestione dei titoli minerari e, in particolare, delle concessioni di produzione di gas viene in parte derogato, al sol fine di garantire le finalità della norma. Solo per gli operatori che intendono partecipare alle citate procedure sono ammesse deroghe ai vigenti divieti per le attività *upstream*, previsti da norme nazionali e dal PiTESAI.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

L’attuale situazione di conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto del rilevante ruolo del gas russo nella copertura dei fabbisogni nazionali di gas naturale, ha determinato la necessità di iniziative d’urgenza volte ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas.

In particolare, alcune iniziative hanno riguardato gli stoccaggi nazionali, per i quali l’articolo 21 del decreto-legge n. 17 del 2021 ha previsto un obiettivo di riempimento a fine campagna di iniezione di almeno il 90%.

La norma oggetto di modifica (articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) ha previsto un intervento

dello Stato, tramite il GSE, con la possibilità di acquistare, per un valore pari a 4 miliardi di euro, il gas necessario ad assicurare il suddetto target di riempimento di almeno il 90%. La disposizione in questione prevedeva anche che il GSE avrebbe dovuto restituire allo Stato il prestito di 4 miliardi entro il 20 dicembre, vendendo il gas entro il 31 dicembre 2022.

L'intervento normativo mira quindi a evitare che una vendita entro l'anno finisca per svendere il gas stoccato per conto dello Stato e consente, prorogando il termine ultimo per effettuare la vendita, di poter sfruttare le dinamiche del mercato e valorizzare così l'investimento statale; conseguentemente, è previsto uno slittamento della data di restituzione del prestito al 15 aprile 2023.

Tale operazione rafforza inoltre la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto tutto assieme nella prima fase della stagione di erogazione.

(ART. 11)

La misura contenuta nell'intervento interessa il vigente art. 8 comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'intervento normativo in particolare comporta:

- la possibilità per il personale dipendente di società *in house* dello stato, già componente della Commissione Tecnica VIA- VAS, di essere ricompreso tra i 6 componenti facenti parte anche della Commissione PNRR – PNIEC;
- aumento dei componenti della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC fino a 30 unità in più mediante la nomina dei commissari aggregati che restano in carica 3 anni anziché 5 come i commissari ordinari ed il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato ad ogni effetto a quello dei commissari ordinari.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

(ART. 4)

Rispetto al quadro normativo attuale, l'intervento in parola apporta particolari deroghe all'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 in combinato disposto con l'art. 8 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al fine di garantire l'aumento della produzione di gas nazionale da destinare a prezzi calmierati alle imprese italiane, l'intervento in parola consente infatti di poter rilasciare nuove concessioni di produzione gas tra le 9 e le 12 miglia, laddove l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 vieta nuove attività *upstream* nelle aree marine protette e nelle 12 miglia dalla costa e da dette aree, salvo che non siano da realizzare nell'ambito di titoli minerari già rilasciati. L'intervento ammette inoltre nuove attività produttive di gas in aree di mare dell'alto Adriatico vietate in base alla legge n. 9 del 1991 e al decreto-legge n. 133 del 2008, purché siano garantiti opportuni monitoraggi per scongiurare effetti significativi di subsidenza.

Il quadro normativo vigente in materia rimane pertanto immutato, salvo che per garantire le finalità della norma. Le deroghe si applicano infatti solo per quelle concessioni che volessero partecipare alle procedure di approvvigionamento di gas da destinare ai consumi delle industrie nazionali.

Le procedure di contrattualizzazione con le imprese industriali della produzione nazionale di gas non incidono sul quadro normativo e regolatorio riguardante il funzionamento dei mercati, ma introducono un sistema di negoziazione complementare alle transazioni spot e di più breve periodo.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

A carattere generale, la proposta è finalizzata ad assicurare una maggiore valorizzazione del gas stoccato dal GSE per conto dello Stato, consentendone la vendita per tutto il periodo di erogazione del gas in stoccaggio (fino a marzo 2023), sfruttando così al meglio le dinamiche di mercato. Tale operazione rafforza inoltre la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto tutto assieme nella prima fase della stagione di erogazione.

Pertanto inciderà in maniera positiva nell'attuale contesto di emergenza energetica, favorendo la valorizzazione dell'investimento statale e incrementando la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti. Le norme introdotte al comma 2 vanno ad incidere, apportando delle modifiche, sul comma 1 e sul comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022. La norma introdotta al comma 3, reca invece esclusivamente le modalità di copertura dell'intero articolo 5 rinviando all'articolo 15 dello stesso decreto-legge n. 176 del 2022.

(ART. 11)

Le disposizioni contenute all'interno dell'art.11 vanno a rafforzare i principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 favorendo, mediante l'introduzione dei commissari aggregati, la certezza della durata del procedimento e l'accelerazione delle procedure istruttorie in termini di maggior efficienza oltre che di efficacia dell'azione amministrativa.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

(ART. 4)

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

(ART. 11)

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

(ART. 4)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Per quanto di competenza, si rileva tuttavia che le deroghe previste rispetto alle previsioni del PiTESAI (ex art. 4, comma 1, lettera a) punto 1) che prevede di non considerazione i vincoli aggiuntivi di esclusione, per le concessioni che

volessero aderire alle procedure di approvvigionamento gas) incidono su scelte condivise con le Regioni nella predisposizione del Piano medesimo, recentemente adottato con D.M. del Ministro della Transizione Ecologica, previa VAS e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, per la parte in terraferma.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

(ART. 11)

La norma ricade nella materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva della legislazione statale, che pertanto è legittimata ad introdurre anche norme di dettaglio.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione.*

(ART. 4)

L'intervento in parola, per quanto di competenza, non presenta profili di incompatibilità con l'art. 118, comma 1, della Costituzione.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

L'intervento in parola, per quanto di competenza, non presenta profili di incompatibilità con l'art. 118, comma 1, della Costituzione.

(ART. 11)

L'intervento in parola, per quanto di competenza, non presenta profili di incompatibilità con l'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

(ART. 4)

Non sussiste rilegificazione in materia.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non sussiste rilegificazione in materia.

(ART. 11)

Non sussiste rilegificazione in materia.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

(ART. 4)

Non si è a conoscenza di ulteriori progetti di legge in materia all'esame del Parlamento.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non si è a conoscenza di ulteriori progetti di legge in materia all'esame del Parlamento.

(ART. 11)

Non si è a conoscenza di ulteriori progetti di legge in materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.*

(ART. 4)

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti in materia né di linee giurisprudenziali prevalenti, trattandosi di misura eccezionale recentemente introdotta per far fronte a una situazione nuova e contingente. L'Amministrazione è tuttavia impegnata nel redigere le memorie difensive con riferimento a circa 10 ricorsi al TAR presentati dagli operatori di settore e da alcuni Comuni avverso le previsioni del PiTESAI, anche con riguardo ai vincoli aggiuntivi di esclusione; nell'ambito di detti ricorsi sono state sollevate anche questioni di legittimità costituzionale della norma istitutiva del Piano (art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018).

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

(ART. 11)

Le disposizioni di cui all'articolo 11 non contrastano con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di legislazione nella materia della tutela dell'ambiente. Non risultano giudizi di costituzionalità ad oggi pendenti sull'oggetto dello schema di decreto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

(ART. 4)

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Per quanto di competenza, l'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

(ART. 11)

L'intervento normativo è coerente con le disposizioni normative comunitarie.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

(ART. 4)

Per quanto di competenza, non si è a conoscenza di procedure di infrazione della Commissione europea sul tema.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

(ART. 11)

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

(ART. 4)

L'intervento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

L'intervento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

(ART. 11)

Lo schema di decreto risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

(ART. 4)

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sullo specifico oggetto della norma (ripresa della produzione nazionale di gas), né di linee giurisprudenziali, per i medesimi motivi sopra riportati.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

(ART. 11)

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

(ART. 4)

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti sul tema dinanzi la CEDU, né di linee giurisprudenziali esistenti a riguardo.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Per quanto di competenza, non si è a conoscenza di giudizi pendenti sul tema dinanzi la CEDU, né di linee giurisprudenziali esistenti a riguardo.

(ART. 11)

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti sul tema dinanzi la CEDU, né di linee giurisprudenziali esistenti a riguardo.

15) Eventuale indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

(ART. 4)

Non si hanno elementi informativi sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Per quanto di competenza, non si hanno elementi informativi sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

(ART. 11)

Non si hanno elementi informativi sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

(ART. 4)

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

(ART. 11)

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

(ART. 4)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

(ART. 11)

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

(ART. 4)

Non sono state introdotte modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti, ma solo puntuali e parziali deroghe a norme esistenti, per il solo raggiungimento delle finalità della norma medesima.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

La proposta normativa dispone semplicemente la proroga di alcune scadenze indicate nell'articolo oggetto di modifica.

(ART. 11)

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) *Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizione dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

(ART. 4)

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti né norme abrogative espresse nel testo.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti né norme abrogative espresse nel testo.

(ART. 11)

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti né norme abrogative espresse nel testo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

(ART. 4)

Non si rilevano disposizioni nel testo in esame con effetti di cui al punto 5), salvo che per gli effetti derogatori già menzionati nei punti precedenti.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

La proposta non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

(ART. 11)

La proposta non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

(ART. 4)

Non si è a conoscenza di deleghe aperte in tal senso, anche a carattere integrativo o correttivo.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

(ART. 11)

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

(ART. 4)

Gli atti attuativi sono espressamente indicati dall'art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, nel cui contesto si inserisce l'intervento di modifica in parola. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dovrà impartire una nuova direttiva al GSE e quest'ultimo provvederà con un nuovo invito; sono altresì da adottare i vari decreti attuativi per la definizione dei prezzi e delle condizioni di vendita del gas. Sulla base degli elementi ad oggi noti, le tempistiche dei 30 giorni sono state rispettate dal GSE, mentre le concessioni che hanno aderito nei 30 giorni previsti sono state 14 su 60 concessioni invitate. I termini indicati dalla norma sono tuttavia ordinatori e non perentori. Relativamente alle procedure di offerta della produzione nazionale di gas alle imprese industriali, l'intervento non contiene tempistiche vincolanti.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

I termini fissati sono coerenti con le tempistiche per l'attuazione della norma medesima.

(ART. 11)

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

(ART. 4)

Ai fini dell'applicazione della norma in parola, il Ministero fornirà al GSE la lista delle ulteriori concessioni da invitare alla procedura (altre 10 concessioni circa), per un incremento annuo di produzione di gas di circa 2 miliardi Sm³.

Non si rileva al momento la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

(ART. 5, COMMI 2 e 3)

Non risultano necessarie elaborazioni statiche. Il gas stoccato dal GSE sarà venduto a mercato entro fine marzo 2023 e il prestito di 4 miliardi sarà restituito entro il 15 aprile 2023.

(ART. 11)

Non si ravvede la necessità di apposite elaborazioni statistiche.

NORME IN MATERIA DI DIFESA ARTICOLO 6.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo della presente disposizione è quello di contribuire alla ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali, affidando in concessione o utilizzando direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Dicastero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La necessità e urgenza dell'intervento sono legate all'attuale crisi energetica nonché alla necessità di semplificare e snellire la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e la gestione dei procedimenti autorizzatori attraverso la previsione di un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali. Inoltre si introduce un meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni dei beni (concessioni attrattive sul mercato) nel settore della ricerca e sviluppo anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La scelta di tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall'estero in termini di filiera produttiva e, dunque più suscettibili, di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è costituito dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* e dall'articolo 355 *Valorizzazione ambientale degli immobili militari* del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 recante il *Codice dell'ordinamento militare*. Inoltre dall'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34 il cui obiettivo è quello di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali, affidando in concessione o utilizzando direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Dicastero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 *Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione incide direttamente sull'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 77, comma 2, della Costituzione, con riguardo alla legittimità del Governo di adottare, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La disposizione in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione in quanto trattasi di beni dell'Amministrazione della Difesa. Inoltre è prevista la partecipazione degli enti territoriali nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili nazionali. Pertanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materia per lo più disciplinata con norme primarie.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento è coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non risultano al momento atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.

NORME IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ARTICOLI 7, 10.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Articolo 7: L'intervento regolatorio è finalizzato a specificare che i beneficiari delle risorse per il settore dell'autotrasporto di merci, stanziato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, sono esclusivamente le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. Inoltre, si precisa che le disposizioni di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'intervento è in linea con il programma di Governo, teso a sostenere le imprese dell'autotrasporto di merci.

Articolo 10: Le disposizioni sono finalizzate a favorire la realizzazione dei lavori affidati nel momento attuale tenendo conto delle presenti difficoltà rappresentate dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. Inoltre, si è tenuto conto della necessità di semplificare le procedure autorizzative di determinate e specifiche infrastrutture autostradali puntualmente individuate dalla disposizione normativa, nonché di chiarire la portata delle disposizioni relative alle acquisizioni da parte dei comuni non capoluogo di provincia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 7 Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

-articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

- articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Articolo 10 Il quadro normativo nazionale è costituito:

- dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articolo 7 L'intervento incide direttamente articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

Articolo 10 Il comma 1 incide sull'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, modificandolo.

Il comma 2 incide sull'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, estendendone la portata.

Il comma 3 incide sul decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, apportando un nuovo articolo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Articolo 7 La norma è stata proposta nel rispetto delle norme costituzionali.

Articolo 10 Le disposizioni sono state proposte nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Articolo 7 Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

Articolo 10 Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Articolo 7 Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Articolo 10 Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Articolo 7 La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

Articolo 10 La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Articolo 7 Non sono presenti in Parlamento attualmente progetti di legge vertenti su materia analoga.

Articolo 10 Non sono presenti in Parlamento attualmente progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Articolo 7 Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente articolo.

Articolo 10 Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente articolo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Articolo 7 L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 10 L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Articolo 7 Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

Articolo 10 Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Articolo 7 Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

Articolo 10 Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Articolo 7 Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

Articolo 10 Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Articolo 7 Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 10 Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Articolo 7 Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 10 Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Articolo 7 Non sono previste nuove definizioni normative.

Articolo 10 Non sono previste nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Articolo 7 La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

Articolo 10 La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Articolo 7 Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 10 L'intervento fa ricorso della tecnica della novella legislativa modificando l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e apportando un nuovo articolo, il 44-bis, rubricato "(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale)" al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Articolo 7 L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

Articolo 10 L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 7 Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Articolo 10 Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Articolo 7 Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Articolo 10 Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Articolo 7 La norma non prevede atti successivi attuativi.

Articolo 10 Al comma 2 si prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano individuate le modalità di attuazione del medesimo comma.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Articolo 7 Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

Articolo 10 Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA articolo 5 (da pag. 11 a pag. 14).

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo mira a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party). I casi che si sono finora presentati hanno riguardato meeting, organizzati mediante un "passa parola" clandestino, realizzato attraverso il web e soprattutto attraverso i social network, che si sono tenuti in aree di proprietà pubblica o privata invase illecitamente dai partecipanti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai seguenti provvedimenti legislativi:

- regio decreto 19 ottobre 1930, n.1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di provvedimento in esame innova i provvedimenti elencati al punto precedente mediante la tecnica della novella.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è in linea con i principi costituzionali in quanto, intervenendo solo sui raduni che possano in concreto mettere in pericolo l'ordine pubblico o l'incolumità o la salute pubblica, non lede la libertà di riunione riconosciuta dall'articolo 17 della Costituzione. In particolare, l'esperienza dei rave party tenutisi sul territorio nazionale dimostra che il loro svolgimento costituisce l'occasione per la commissione di reati e/o di comportamenti sanzionabili, sul presupposto necessario del compimento dell'azione di invasione illecita – in quanto arbitraria – di edifici o terreni altrui, condicio sine qua non per lo svolgimento del raduno.

L'intervento normativo risulta, inoltre, in linea con il disposto dell'articolo 32 della Costituzione, data l'esposizione a rischi - anche gravi - per la salute dei partecipanti ai raduni in argomento, dovuti alla privazione del sonno per più giorni, alla precarietà dell'alimentazione ed all'assordante e ininterrotto suono della musica cui si viene sottoposti. Diventa, pertanto, necessario l'intervento normativo proposto proprio a tutela del bene 'salute', che lo Stato ha il dovere di tutelare ai sensi del citato articolo 32 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo le disposizioni in tema di raduni illegali sulle materie dell'ordine pubblico e sicurezza, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, in quanto non si prevedono né sono determinati, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Su analoga materia al momento risulta presentata dall'On. Paolo Barelli la proposta di legge AC 493 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati ovvero non destinati al pubblico spettacolo", ancora da assegnare alla competente Commissione della Camera dei Deputati.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Lo schema di provvedimento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e si pone in linea con principi dallo stesso ricavabili.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in corso.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è in linea con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri sia pure con differenze legate alle peculiarità degli ordinamenti dei singoli Stati.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il comma 1 dell'articolo 5 inserisce nel codice penale l'articolo 434-bis, recante "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica", il quale definisce gli elementi che concretizzano la nuova fattispecie precisando che essa consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. La disposizione in esame risponde alla esigenza di prevedere efficaci strumenti di deterrenza rispetto alla promozione, alla organizzazione e alla direzione degli eventi in argomento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non rinvia a successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso degli uffici interessati. Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché i dati necessari possono essere acquisiti con i sistemi già in uso presso le amministrazioni interessate.

NORME IN MATERIA DI SALUTE articolo 7

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo in esame riveste carattere di necessità e urgenza, in quanto è finalizzato ad apportare modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico. Invero, con riferimento al quadro epidemiologico si registra una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio da Covid-19 e una stabilizzazione della trasmissibilità sebbene al di sopra della soglia epidemica. L'impatto sugli ospedali continua ad essere limitato con un lieve aumento nel tasso di occupazione dei posti letto nelle aree mediche e una tendenza alla stabilizzazione nel tasso di occupazione.

Nel merito, l'articolo 7 anticipa al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie nonché per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero sia le strutture che effettuano attività sanitarie e socio-sanitarie, allo stato fissata al 31 dicembre 2022. Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la vigente misura della sospensione dall'esercizio della professione, non si ritiene più giustificata né proporzionata al mutato quadro epidemiologico. Peraltro, il reintegro del menzionato personale contrasta la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio. Sulla base delle argomentazioni rese, il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni diventa una misura necessaria e urgente per garantire l'effettività del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica in corso. In particolare, per quanto attiene alla materia trattata dall'articolo in esame:

- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3;
- Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52;
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici."

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il provvedimento in esame impatta in particolare sulle seguenti disposizioni:

- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, articoli 4, 4-bis e 4-ter.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il provvedimento appare riconducibile alla materia della profilassi internazionale, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sono presenti all'esame del parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Si rappresenta che nella materia de qua sono attualmente in corso giudizi di legittimità costituzionale in fasi più o meno avanzate di giudizio. In particolare, si segnala che per il giorno 30 novembre 2022 è stata fissata l'udienza pubblica relativamente ad un contenzioso costituzionale avente ad oggetto la questione di legittimità dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza depositata il 22 marzo 2022.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto-legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni alle disposizioni vigenti, in particolare:

- a) all'articolo 4, comma 1;
- b) all'articolo 4, al comma 5;
- c) all'articolo 4, al comma 6;
- d) all'articolo 4-bis, comma 1;
- e) all'articolo 4-ter, commi 1;
- f) all'articolo 4-ter, comma 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si rileva il venir meno dell'obbligo vaccinale per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, pur non traducendosi in una disposizione abrogativa espressa nel testo normativo

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, delle Regioni e dell'Istituto Superiore di Sanità, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto, non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.